

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

VIA DEL MASO SMALZ, 3 - 38122 TRENTO - C.F. 80016510226

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DI PRATI DA SFALCIO, ARATIVI E
ORTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TRENTO IN LOCALITA'
"BRUSADI" E "PRA' DE MALGA" CC MEANO (TN) – LOTTO XX

(Ex art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203)

In esecuzione della deliberazione della Commissione amministratrice
dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte n. XX del giorno 22/10/2025 e
della Determinazione del Direttore dell'Azienda forestale n. XX del
XX/11/2025, tra:

- l'Azienda forestale Trento - Sopramonte, di seguito denominata anche
Azienda forestale, con sede in Trento in via del Maso Smalz, 3, partita IVA
00835990227, codice fiscale 80016510226, rappresentata dal Direttore dott.
Maurizio Fraizingher, nato a [REDACTED], domiciliato per
la carica in Trento presso la sede dell'Azienda forestale, la quale gestisce il
patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune di Trento e dell'A.S.U.C. di
Sopramonte, parte concedente assistita da _____,

rappresentante della _____, e

- l'Azienda Agricola _____ con sede a _____ in via
_____ n. __, C.F./P.IVA _____, rappresentata dal

Sig. _____ nato a _____ il XX/XX/XXXX, residente a _____ in
via _____ n. __, C.F. _____, parte affittuaria assistita
da _____, rappresentante della _____,

facendo seguito alle intese concordate, con l'assistenza delle rispettive
Organizzazioni Professionali Agricole della Provincia Autonoma di Trento, in

ALLEGATO D

deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 e in conformità a quanto previsto nell'accordo collettivo in materia di contratti agrari per la Provincia Autonoma di Trento, le parti stipulano il seguente contratto di affittanza agraria:

Art. 1

L'Azienda forestale affitta a _____ i terreni corrispondenti alle porzioni delle p.f. _____ in CC Meano (orto – prato – arativo - pascolo), ubicati in località Brusadi e Prà de Malga di Vigo Meano (TN), della superficie complessiva di metri quadrati _____, evidenziate nell'allegato A, per le porzioni effettivamente concesse in uso corrispondenti ai **lotti n. _____**, documenti che costituiscono parte integrante ed essenziale della presente contratto, dei quali la parte affittuaria garantisce la piena disponibilità per lo sfalcio o la coltivazione.

Le aree prative come sopra identificate sono affittate dall'Azienda forestale esclusivamente per lo sfalcio; solo nel lotto n. 1 è ammesso il pascolo di ovi-caprini.

Art. 2

La durata del contratto viene di comune accordo fissata con inizio dalla data di sottoscrizione del presente contratto e termina il giorno 31 dicembre 2031, data per la quale la parte affittuaria si impegna a restituire i fondi liberi da persone e da cose, alla piena disponibilità della parte concedente.

Art. 3

E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente atto venga a rinnovarsi in via tacita.

Art. 4

Il canone di affitto per il periodo indicato al punto n. 2 è convenuto in complessivi Euro ____,00 (____/00), che la parte affittuaria si impegna a versare con le seguenti modalità:

Euro ____,00 entro il 31 aprile di ciascun anno di validità del presente atto (2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031).

Il canone di cui al presente articolo verrà aggiornato annualmente da parte dell'Azienda forestale a decorrere dal secondo anno di concessione, nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il mese di gennaio di ciascuna annata contrattuale.

I versamenti dovranno essere effettuati tramite pagamento di bollettino PagoPA che verrà trasmesso a cura dell'ufficio Ragioneria dell'Azienda forestale entro il termine previsto per il pagamento annuale.

Art. 5

E' fatto divieto alla parte affittuaria di cedere, delegare, subaffittare a terzi, in tutto o in parte, i terreni concessi in uso.

Art. 6

Alla parte affittuaria è fatto esplicito divieto di effettuare miglioramenti fondiari, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi o modifiche dei terreni concessi in uso, senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda forestale. Alla parte affittuaria è fatto divieto di effettuare la concimazione chimica delle aree prative oggetto del presente contratto, mentre è invece

ALLEGATO D

consentito l'uso di fertilizzanti organici, in quantitativi rapportati all'effettivo

fabbisogno fisiologico della cotica erbosa. È fatto inoltre divieto di posizionare

manufatti (serbatoi, sedie, panchine, tavoli, punti fuoco, gazebo ecc) o di

depositare materiali (terra, letame, legna in tronchi o spaccata, ecc...).

Qualora non venissero rispettati i commi precedenti, l'Azienda forestale potrà

revocare il presente contratto con decorrenza immediata.

Al termine della concessione l'Azienda forestale avrà in ogni caso il diritto di

pretendere il ripristino, a spese della parte affittuaria e degli eredi legittimi o

testamentari, o di ritenere le nuove opere senza riconoscere alcun

compenso.

Art. 7

Sulle aree prative di cui all'art. 1 l'Azienda forestale si riserva la facoltà di

autorizzare manifestazioni di particolare interesse di carattere

turistico/ricreativo, previo accordo con il conduttore e il ristoro di eventuali

danni e il mancato sfalcio.

L'Azienda forestale si riserva di revocare il contratto in qualsiasi momento,

con decorrenza immediata, in caso di cambio di destinazione d'uso dei

terreni, per i motivi di cui ai precedenti artt. 4 e 5, e per ogni altro motivo dal

quale avessero da originarsi danni al patrimonio comunale e/o all'ambiente

naturale.

Il contratto potrà inoltre essere revocato in qualsiasi momento per motivi di

pubblico interesse.

Art. 8

E' preventivamente esclusa l'applicabilità del diritto di prelazione

esercitabile dal Concessionario nell'eventuale procedura di aggiudicazione

ALLEGATO D

che attiverà l'Azienda forestale successivamente alla scadenza del presente atto.

Art. 9

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, così per ogni vertenza, sarà competente il Foro di Trento.

Art. 10

Per quanto non esposto nel presente atto, le parti faranno riferimento a quanto stabilito dalla Legge n. 203 del 3 maggio 1982 ed alle norme del codice civile in quanto applicabili.

Art. 11

I Rappresentanti delle Organizzazioni professionali Agricole confermano che quanto sopra stabilito è stato concordato dalle parti da loro rappresentate e pertanto sottoscrivono il presente contratto per confermarne la validità ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della Legge 203/1982.

Art. 12

Con la sottoscrizione del presente atto ambo le parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei loro dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, di cui sono state rese edotte con opportuna informativa

Art. 13

Le spese relative al presente atto sono a carico della parte affittuaria.

Art. 14

Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5 – Parte 1^a - della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trento, lì

L'AZIENDA FORESTALE L'AFFITTUARIO

dott. Maurizio Fraizingher _____

IL RAPPRES. SINDACALE IL RAPPRES. SINDACALE

--- ---

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Letto, firmato e sottoscritto

L'AZIENDA FORESTALE L'AFFITTUARIO

dott. Maurizio Fraizingher _____

IL RAPPRES. SINDACALE IL RAPPRES. SINDACALE

--- ---